

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 954-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale, con annesso Scambio di Note, tra
l'Italia e il Paraguay, concluso a Roma l'8 luglio 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Le relazioni commerciali tra la Repubblica italiana e lo Stato del Paraguay già regolate con l'accordo del 24 aprile 1952 possono oggi ricevere nuovo impulso attraverso l'entrata in vigore del nuovo accordo stipulato in Roma in data 8 luglio 1959 ed ora sottoposto alla vostra approvazione.

Nel nuovo accordo, a differenza del precedente, viene introdotta la clausola della nazione più favorita (art. 2 « sia per l'importazione che per l'esportazione relativamente a tutto quanto concerne i diritti doganali e le imposte accessorie » nonchè varie altre voci e servizi, tutti elencati nel ricordato articolo 2).

Tuttavia nell'articolo 5 sono elencati privilegi e vantaggi ai quali la clausola della nazione più favorita non dovrà essere applicata. Merita di esser posto in evidenza il disposto del comma primo dell'articolo 9 per cui ciascuna delle parti contraenti potrà chiedere l'immediato inizio di negoziati qualora le norme relative alle importazioni ed alle esportazioni nel territorio di una delle due parti subissero sostanziali modificazioni.

L'accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, avrà

la durata di un anno e potrà essere prorogato tacitamente per periodi di eguali durata, salvo denuncia con preavviso di mesi tre da parte di uno dei due contraenti.

È evidente che con l'accordo oggi dinanzi al vostro esame, onorevoli Senatori, le relazioni commerciali fra il nostro Paese e lo Stato del Paraguay potranno assumere un più ampio e proficuo intercambio, grazie soprattutto alla introduzione fra i due paesi della clausola della nazione più favorita. A tal proposito va peraltro tenuto presente che, secondo quanto fissato nelle due note scambiate tra i plenipotenziari a conclusione del Trattato in questione, la clausola della nazione più favorita non potrà entrare in vigore fra lo Stato del Paraguay e la Repubblica, fin tanto che il primo Stato non sarà riuscito a modificare il Trattato commerciale che lo unisce con gli Stati Uniti dell'America del Nord.

Ciò nonostante riteniamo di potervi egualmente esortare a concedere al Presidente della Repubblica la piena autorizzazione a ratificare l'Accordo commerciale del quale ho avuto l'onore di fornire qualche cenno illustrativo.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso Scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo X del medesimo.